



09082-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -
Vito Di Nicola - Consigliere -
Gianni Filippo Reynaud - Relatore -
Enrico Mengoni - Consigliere -
Ubalda Macrì - Consigliere -

Sent. n. sez. 204
UP - 16/12/2020
R.G.N. 13018/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 24/02/2020 della Corte d'appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dalla parte civile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

In caso di impugnazione del
provvedimento
omissionale, art. 23 e
gli art. 23 e 24 del d.l. 28
ottobre 2020, n. 137
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
 deposito
 deposito
 deposito

IL CAVALIERE LUIGI MARIANI
Luigi Mariani

Ry

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 febbraio 2020, la Corte d'appello di Lecce – sez. dist. di Taranto - giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha parzialmente riformato la sentenza impugnata, assolvendo l'imputato dal delitto di cui all'art. 610 cod. pen. e riducendo il trattamento sanzionatorio. Nel resto, la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale continuate in danno della convivente *more uxorio*, rideterminando la pena in anni sette e mesi sei di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 192, 546 e 597 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, definita apparente, per non aver la Corte territoriale fornito risposte alle specifiche censure mosse con il gravame alla ritenuta attendibilità della persona offesa e per non aver esaminato le trascrizioni delle conversazioni telematiche intercorse tra l'imputato e la persona offesa nel corso del processo di primo grado e prodotte nel giudizio d'appello. Queste ultime – attestanti anche l'organizzazione di incontri amorosi clandestini tra i due ed in alcun modo esaminate dalla Corte territoriale - proverebbero l'inattendibilità della donna, che nel giudizio di primo grado aveva sottaciuto di essere a conoscenza di episodi di evasione dagli arresti domiciliari posti in essere dall'imputato, e la sua volontà calunniatrice.

La sentenza impugnata, poi, non aveva esaminato le numerose contraddizioni nel narrato della persona offesa denunciate con il gravame, ovvero le aveva disattese con argomenti manifestamente illogici, sia con riguardo agli episodi di violenza fisica contestati, sia in relazione alla ritenuta compressione della libertà della donna di intrattenere relazioni sociali.

Si lamenta, ancora, che, nell'assolvere l'imputato dal contestato reato di cui all'art. 610 cod. pen., la Corte d'appello aveva implicitamente considerato inattendibili le dichiarazioni al proposito rese dalla persona offesa, operando una illegittima valutazione frazionata del suo narrato senza procedere a quel vaglio rigoroso in tal caso richiesto dalla giurisprudenza.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per l'aver la Corte territoriale omesso l'esame del terzo motivo di gravame con cui si richiedeva la derubricazione del reato di cui all'art. 572 cod. pen. in quello di lesioni, non essendovi prova del dolo generico di maltrattamenti, né dell'abitudine e sistematicità delle condotte, essendosi trattato di contrasti

occasionali avvenuti nell'arco di una convivenza durata sette anni, connotata da occasionali litigi senza che potesse individuarsi un soggetto maltrattante ed uno maltrattato e senza che siano state specificate e collocate nel tempo le ritenute condotte vessatorie e mortificanti. La "schizofrenia gestionale del rapporto" di coppia rilevata dalla sentenza impugnata rivelava la alternanza di reciproche condotte aggressive ed affettive che escludevano la configurabilità del reato.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per non essere stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., benché la figlia minorenni della donna non avesse mai riferito di condotte violente nei suoi confronti tenute dall'imputato, segno che non vi aveva mai assistito, non essendo sufficiente che lei e la sorella possano essere state in qualche occasione testimoni della asserita condotta svalutante e denigratoria.

5. Con il quarto motivo si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stato ritenuto il reato di violenza sessuale continuata – senza che nemmeno siano stati chiariti il numero degli episodi e la loro collocazione temporale - sulla base di dichiarazioni della donna confuse, non contestualizzate e prive di dettagli, senza indicazione delle prove a supporto della insussistenza del consenso della donna ai rapporti sessuali e della condotta di violenza o minaccia che l'imputato avrebbe compiuto. Si era ritenuto sufficiente un generico richiamo ad una non meglio precisata condotta arbitraria e prevaricatrice, che avrebbe contraddistinto l'intera relazione sentimentale, peraltro omettendo di considerare che la coppia aveva consumato rapporti sessuali consenzienti addirittura nel corso del procedimento penale.

6. Richiamando anche le doglianze da ultimo indicate, con il quinto motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione – definita generica e carente - per non essere stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609 *bis*, ultimo comma, cod. pen., senza considerare l'effettiva offensività della condotta tenuta dall'imputato, il grado di compromissione della libertà di determinazione sessuale della compagna ed il grado di coartazione della condotta.

7. Con l'ultimo motivo si deducono violazione degli artt. 62 *bis*, 133 e 99, secondo comma, cod. pen., nonché vizio di motivazione, per aver la sentenza dedicato uno stringato inciso alle specifiche doglianze concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva e



per aver omesso qualsiasi motivazione in ordine alla richiesta di contenimento del trattamento sanzionatorio nei minimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché propone doglianze non consentite in quanto attinenti alla valutazione del merito.

1.1. Ed invero, ci si limita a riproporre – *sub specie* di vizio motivazionale – questioni di accertamento di merito e valutazione delle prove che non possono formare oggetto di diversa considerazione in sede di legittimità e che sono state risolte con motivazione non illogica dalla sentenza impugnata, peraltro conforme a quella resa in primo grado, senza che nella specie possa censurarsi l'utilizzo della tecnica della motivazione *per relationem*.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione *per relationem* (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli e a., Rv. 254102; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M, Rv. 259666), ricadendosi invece in ipotesi di sostanziale elusione delle questioni poste dall'appellante (Sez. 4, Sentenza n. 6779/2014 del 18/12/2013, Balzamo e a., Rv. 259316), con conseguente nullità della sentenza per mancanza di motivazione (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta e a., Rv. 271700).

Nel caso di specie, tuttavia, nulla di ciò si è verificato e le doglianze che, secondo il ricorrente, non avrebbero avuto risposta trovano invece adeguata disamina nella sentenza impugnata sicché può richiamarsi il principio – che ben si attaglia alla fattispecie *sub iudice* - secondo cui il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci e a., Rv. 255392; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e aa., Rv. 256435). Nel giudizio di appello, invero, è consentita la motivazione *per relationem* alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a

quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e aa., Rv. 257056); è legittima, in particolare, la motivazione *per relationem* della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e aa., Rv. 259929).

1.2. Più in particolare:

- del tutto logicamente la sentenza (pag. 10) reputa che le conversazioni intercorse tra la persona offesa e l'imputato nel corso del dibattimento di primo grado – allorquando i due si incontravano anche clandestinamente, pur essendo quest'ultimo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per questa causa – lungi dall'accreditare la tesi della calunnia, confermavano, unitamente alle dichiarazioni circa le proprie condotte di reazione ai soprusi rese in dibattimento (v. pagg. 8 e 9), l'attendibilità della donna ed il suo intento di non aggravare la posizione dell'imputato, avendo ella, per quanto possibile, rimesso anche la querela presentata;
 - le denunciate contraddizioni, con valutazione di merito qui insindacabile e sorrette da argomentazioni non manifestamente illogiche, sono state ritenute relative a, poche, circostanze marginali, attribuite al tempo trascorso ed al fatto che le condotte maltrattanti e violente si erano manifestate con analoghe modalità nel corso degli anni e, pertanto, giudicate inidonee ad inficiare l'attendibilità della dichiarante, peraltro – aggiunge la sentenza – confortate da ulteriori elementi di prova quali le deposizioni rese dai testimoni informati sui singoli episodi di violenza e dai certificati medici attestanti le lesioni inferte;
- le uniche censure contenute in ricorso sulla ritenuta infondatezza delle specifiche doglianze proposte (l'episodio di violenza del novembre 2013, in cui la persona offesa fu soccorso dal vicino di casa *(omissis)*; il ritenuto isolamento sociale della donna, non smentito, dal fatto che ella mantenesse soltanto rapporti con i vicini di casa e dalla sua partecipazione alla vita scolastica delle figlie, ovvero dal fatto che per un periodo la di lei madre, anche per cercare di frenare l'aggressività dell'uomo, avesse imposto la propria presenza nell'abitazione familiare) sono meramente reiterative di quelle proposte con il gravame di merito ed inidonee ad inficiare la tenuta logica della motivazione; anzi, le censure sono da ritenersi generiche, dovendosi ribadire il consolidato orientamento secondo cui non soddisfa il requisito di specificità un ricorso in cui siano

riproposti gli stessi motivi sollevati nell'atto d'appello, senza che il ricorrente si confronti criticamente con le argomentazioni al proposito fornite dal giudice di secondo grado in sentenza (v. Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e a., Rv. 254584), difettando i motivi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e così omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838);

- la lettura della sentenza, inoltre, smentisce la doglianza proposta con riguardo alla asserita valutazione frazionata delle dichiarazioni, posto che la pronuncia assolutoria in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen. si fonda proprio sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa (pag. 11 sentenza)

1.3. Nel respingere le doglianze afferenti alla dedotta inattendibilità della vittima, dunque, la sentenza ha fatto buon governo del consolidato principio per cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte e aa., Rv. 253214; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajo e aa., Rv. 261730; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Del resto, proprio nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali – e lo stesso vale per i crimini che si consumano tra le mura domestiche – la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232018). Qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci – ciò che, secondo la citata decisione delle Sezioni unite, può avvenire allorché la

persona offesa si sia costituita parte civile - questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).

2. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile per analoghe ragioni.

Si tratta, anche qui, di doglianze meramente reiterative di critiche sollevate con il gravame che – contrariamente a quanto opina il ricorrente, il quale addirittura lamenta l'omessa motivazione – trovano adeguata risposta nella sentenza impugnata, essendo del tutto evidente come la riconosciuta correttezza della qualificazione giuridica in termini di sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia escluda la possibilità di derubricare i fatti in plurimi episodi di lesioni. Peraltro, quest'ultimo reato, con riguardo agli episodi descritti al capo 2) di imputazione, è stato correttamente riconosciuto – ed il ricorrente non muove al proposito doglianze – sull'esatto, consolidato, principio giusta il quale lo stesso, sussistendone i presupposti, anche soggettivi, concorre con il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., non essendone assorbito nemmeno nel caso di lesioni lievi (cfr., *ex multis*, Sez. 5, n. 42599 del 18/07/2018, C., Rv. 274010-02; Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, C., Rv. 267283). Nel caso di specie, poi, il reato di lesioni – anche qui senza che in ricorso siano mosse contestazioni – è stato contestato e ritenuto nella forma aggravata ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 1 e 5, cod. pen.

Al di là della genericità del motivo per quanto appena detto, nel dolersi di un inesistente vizio motivazionale, il ricorrente trascura peraltro di considerare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta

tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Anche la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342), ciò che nella specie, per quanto detto, non è.

2.1. Nell'attestare non illogicamente la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia, vale a dire il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, la sentenza ha fatto buon governo dei principi di diritto che regolano la materia, non rilevando, data la natura abituale del reato, che siano riscontrabili nella condotta dell'agente anche periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452). Né lo stato di inferiorità psicologica della vittima deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento od è incompatibile con sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima a fronte di soprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, C., Rv. 274519).

3. Il terzo motivo è inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge – e connesso vizio di mancanza di motivazione – non dedotta nei motivi d'appello.

Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso sarebbe inammissibile per genericità.

Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che la doglianza relativa all'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 *quinquies*, cod. pen. non era stata effettivamente dedotta, sicché, da un lato, la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità e, d'altro lato, non può sul punto prospettarsi il vizio di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice

dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553).

4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Nell'argomentare che integravano il reato di violenza sessuale i rapporti imposti alla convivente nonostante il suo espresso dissenso e da questa subito per evitare prevedibili reazioni rabbiose e violente da parte del compagno – irrilevante invece è l'ulteriore profilo di evitare che questi ricercasse relazioni extraconiugali - la Corte territoriale ha reso motivazione non illogica, che non presta il fianco a censure in questa sede di legittimità. Ed invero, si è fatto buon governo del consolidato principio interpretativo, condiviso dal Collegio ed anche di recente ribadito, secondo cui, in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali (Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018, dep. 2019, R., Rv. 275947; Sez. 3, n. 39865 del 17/02/2015, S., Rv. 264788; Sez. 3, n. 29725 del 23/05/2013, S., Rv. 256823).

Né rileva il fatto che non sia stato possibile quantificare in maniera precisa il numero degli episodi di violenza sessuale – ciò di cui la sentenza impugnata rende ragione, sia pur attestando con certezza la reiterazione delle condotte – trattandosi, peraltro, di questione che non ha concretamente inciso sul trattamento sanzionatorio, posto che per tale più grave reato la pena è stata quantificata in termini prossimi al minimo edittale senza operare alcun aumento per la continuazione interna al capo 3.

5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821). In particolare, per il riconoscimento

della circostanza attenuante deve potersi ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, C., Rv. 259196; Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516), dovendosi escludere che la sola tipologia dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501). Rilievo negativo riveste anche la reiterazione degli abusi nel tempo (Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, M., Rv. 268063; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600; Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, T., Rv. 263749; Sez. 3, n. 24250 del 13/05/2010, D. e aa., Rv. 247286), poiché essa approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, D., Rv. 266272).

5.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha valorizzato soprattutto quest'ultimo aspetto, ritenendo che, seppur – come detto - numericamente non quantificati, gli episodi di abuso erano stati plurimi e che, essendosi collocati nel contesto di una generalizzata prevaricazione che aveva alterato l'ordinario *ménage* familiare, il fatto non potesse essere ritenuto di ridotta offensività. Si tratta di valutazione di merito non illogicamente motivata che non può essere in questa sede censurata.

6. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile in relazione a tutti i profili di censura dedotti, manifestamente infondati, generici e concernenti valutazioni di merito estranee al sindacato di legittimità.

6.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che le precedenti condanne dell'imputato, gravato anche da un precedente specifico, dimostrassero la sua maggior pericolosità, valutati anche i plurimi reati *sub iudice* e la protrazione temporale della condotta illecita sino ad un tempo prossimo a quello di emissione della sentenza. La motivazione è dunque esistente, fondata su presupposti non contestati e non illogica; essa sfugge, pertanto, al controllo in sede di legittimità, posto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Omar, Rv. 250039).

6.2. Quanto all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha disatteso la richiesta rilevando come l'imputato avesse un

precedente specifico per reati identici a quelli *sub iudice* e che, anche a fronte della lunga durata della condotta illecita, non sussistesse alcun elemento positivamente valutabile. La Corte territoriale, dunque, ha assunto la propria decisione con motivazione non censurabile in questa sede, giusta il consolidato principio secondo il quale, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).

Neppure in questa sede, peraltro, il ricorrente indica elementi favorevoli che non sarebbero stati valutati, muovendo, sul punto, una doglianza assolutamente priva di specificità.

6.3. Quanto alla determinazione della pena, accogliendo il motivo di gravame sul punto e riducendo significativamente la pena inflitta in primo grado al dichiarato fine di adeguarla all'effettivo disvalore penale del fatto, la Corte d'appello ha quantificato la pena per il più grave reato di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609 *ter*, primo comma, n. 5-*quater*, cod. pen. in termini di pochissimo superiore al minimo edittale, praticando poi aumenti decisamente contenuti per le ulteriori circostanze aggravanti e per la continuazione con gli altri reati (come detto, senza neppure applicare aumenti per la continuazione interna al capo 3). La generica doglianza al proposito mossa in ricorso è dunque inammissibile posto che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, per assolvere il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale

sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

Segue, inoltre, la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, avendo questa partecipato al giudizio depositando articolata memoria scritta con cui ha argomentato l'infondatezza dei motivi di ricorso. Vale, dunque, il principio giusta il quale, nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicitato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-02).

Né rileva che la memoria non contenga un'espressa richiesta di condanna alle spese, poiché la stessa non deve ritenersi necessaria nei casi in cui la sentenza accolga la domanda di restituzione o risarcimento del danno azionata dalla parte civile – o, in sede d'impugnazione, non accolga il gravame proposto sul punto dall'imputato – derivando l'obbligo di rifusione delle spese processuali da quest'ultima sostenute dalla previsione, informata al principio di soccombenza, di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., che fa salva soltanto l'ipotesi in cui il giudice, per giusti motivi, ritenga di disporre la compensazione totale o parziale (per analoga conclusione, in sede di processo civile, v. Sez. U, n. 6242 del 18/11/1988, Rv. 460591 e Sez. 1, n. 12542 del 27/08/2003, Rv. 566295, che fanno parimenti salva l'ipotesi di espressa rinuncia della parte vittoriosa). Del resto, che si tratti di statuizione accessoria *ex lege* conseguente alla sentenza favorevole alla parte civile, adottabile anche d'ufficio, lo si ricava dal confronto tra il primo ed il secondo comma dell'art. 541 cod. proc. pen., posto che quest'ultimo – a differenza del primo – consente la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato, laddove questi sia assolto per

cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero l'azione civile sia stata respinta, nel solo in cui ne sia "fatta richiesta".

Trattandosi di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato va dunque condannato in favore di quest'ultimo al versamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, senza necessità di procedere alla liquidazione dei compensi, spettando questa al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato in sede di emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come confermato, di recente, da Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 16 dicembre 2020.


Il Consigliere estensore

Gianni Filippo Reynaud



Il Presidente

Grazia Lapalorcia



Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Il Presidente

Grazia Lapalorcia

